



DECRETO DIRIGENZIALE N. 546 /DA del 18 OTT 2023

Oggetto: Contenzioso **BONANNO ANTONINO c/ CAS** – liquidazione sentenza 781/2023 della Corte d’Appello di Messina e pagamento al legale distrattario Avv. **Rosa Fazio**;

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio dinnanzi alla Corte d’Appello di Messina RG 425/2021 tra le parti Bonanno Antonino Cod..Fisc.BNNNNN53R24F158N c/CAS è stata emessa la sentenza n° 781/2023 del 22/9/23 notificata il 29/9/23, con la quale questo Ente è stato condannato al pagamento in favore dell’attore della somma di 5.683,50 oltre interessi e rivalutazione e al rimborso delle spese del CTU nonché al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio pari ad € 6.600,00 oltre accessori per complessivi € 8.455,10 da distrarsi a favore del legale Avv. Rosa Fazio, come da conteggio in calce, che determinano una spesa complessiva di € 15.727,99;

Vista la PEC del 14/10/2023 con la quale il legale di controparte Avv.Rosa Fazio, comunica i codici IBAN di tutti i beneficiari, nonché il proprio regime fiscale esente IVA;

Visto l’art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell’ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

Visto il Regolamento di Contabilità:

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 15.727,99 sul capitolo n. 131 del redigendo bilancio 2023/2025, denominato “liti arbitraggi e risarcimento danni”, ;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n. 781/2023 del 22/9/23 della Corte d’Appello di Messina, il pagamento della somma di € 7.272,89 a favore di Bonanno Antonino nato a Messina il 24/10/1953 Cod..Fisc.BNNNNN53R24F158N mediante accredito sul c/c IBAN IT16X 07601 16500 000018 110932 allo stesso intestato;
- **Effettuare** in esecuzione della medesima sentenza il pagamento a favore del distrattario Avv. Rosa Fazio nata a Barcellona P.G. il 14/11/1962 cod. fisc. FZA RSO 62S54 A638G la somma di € 8.455,10 al netto di IVA e Rit.acc in quanto esente, come da prospetto in calce, mediante bonifico sul c/c IBAN IT92V 01030 82070 000001 269079 alla stessa intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Respons. Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale f.f.
Ing. Dario Costantino

Sentenza Corte Appello di Messina n. 781/23	
Avv., Rosa Fazio	

Spese non impon.		€ 561,50
Onorari		€ 6.600,00
Spese generali		€ 990,00
CPA		€ 303,60
Tot. Imponibile		€ 7.893,60
IVA 22%		€ 0,00
Tot. Fattura		€ 8.455,10
Ritenuta d'acconto 20% su €	7.590,00	€ 0,00
Netto da liquidare		€ 8.455,10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle
persone dei sigg. magistrati

Dott. Sebastiano Neri	-	Presidente
Dott. Antonino Zappalà	-	Consigliere Rel.
Dott.ssa Vincenza Randazzo	-	Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento n. 425/2021 r.g.a. promosso

DA

Bonanno Antonino, nato a Messina il 24.10.1953, c.f. BNN NNN
53R24 F158N, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Fazio.

Appellante

CONTRO

Consorzio per le Autostrade Siciliane (C.A.S.), c.f. e p.i.
01962420830, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Candeloro Nania.

Appellato

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 961/2020 del Tribunale di
Barcellona P.G. pubblicata in data 25.11.2020.

Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 221 d.l.
34/2020.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Bonanno Antonino ha proposto appello avverso la sentenza del
Tribunale di Messina n. 961/2020 con cui è stata rigettata la domanda
risarcitoria proposta dallo stesso Bonanno nei confronti del Consorzio
per il danno alla propria persona e al proprio motoveicolo

conseguente ad un sinistro accaduto il 10.9.2010 presso il casello autostradale di Barcellona P.G..

A sostegno della domanda il Bananno esponeva che il giorno 10.9.2010 esso attore a bordo del suo motoveicolo Burgaman Suzuki tg BD 57563, immessosi nella corsia riservata ai possessori di apparecchio Telepass del casello di uscita dell'autostrada A20 nel Comune di Barcellona P.G., al momento del passaggio, improvvisamente era stato colpito dalla sbarra, che, dopo essersi alzata in un primo momento, si era abbassata causando la sua rovinosa caduta a terra.

Nella costituzione del CAS, il Tribunale adito, ricondotta la fattispecie al paradigma dell'art. 2051 c.c., evidenziava, da un lato, che nella corsia riservata ai possessori di apparecchio telepass era interdetto il transito ai motoveicoli, come segnalato da apposito cartello stradale, e, dall'altro, che non era stato dimostrato l'uso corretto dell'apparecchio che consente di fruire della corsia privilegiata.

Tanto bastava, secondo il Tribunale, a ritenere escluso il nesso causale fra la res e il danno lamentato.

All'udienza del 22.11.2022, nella costituzione del CAS, la Corte ha assegnato la causa a sentenza con la concessione dei termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'atto di appello il Bonanno evidenzia quanto segue:

- a) il primo giudice non ha adeguatamente valutato il verbale della Polizia Stradale di Messina, intervenuta sul posto poco dopo l'incidente, ove era evidenziato che la segnaletica stradale non era posta in modo idonea in quanto mancante nella parte destra della porta telepass; che era mancante qualsiasi segnaletica

orizzontale; che il cartello che segnalava il divieto di transito per motocicli sulla sinistra della corsia telepass era occultato dal semaforo per chi veniva da Palermo;

- b) il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che, sulla base delle risultanze istruttorie (deposizione del teste Munafò Antonino), al momento del transito del motoveicolo la sbarra del casello si era alzata, fatto questo che, da un lato, aveva ingenerato la convinzione del buon funzionamento del servizio, e dall'altro dimostrava il corretto posizionamento dell'apparecchio telepass in dotazione all'appellante;
- c) ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in subordine, dell'art. 2043 c.c., andava, quindi, affermata la responsabilità del CAS per l'incidente oggetto di causa.

Ricondotta dal giudice di primo grado e dall'appellante la fattispecie in esame all'ambito della previsione dell'art. 2051 c.c., in punto di diritto va puntualizzato, sulla base dell'insegnamento della Suprema Corte (v. Cassazione 2482/2018), quanto segue:

- 1) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
- 2) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c.;
- 3) in ordine al nesso causale, è noto che, con la fondamentale elaborazione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

(sentenze del dì 11/01/2008, nn. 576 ss.), ai fini della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale va fatta applicazione dei principi penalistici, di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della *condicio sine qua non*). Tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 cod. pen., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dal capoverso della medesima disposizione, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto; al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano *ex ante* idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello simile della c.d. regolarità causale; quest'ultima, a sua volta, individua come conseguenza normale imputabile quella che - secondo *l'id quod plerumque accidit* e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile *ex ante* (se non di vera e propria prognosi postuma);

4) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però

da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;

5) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benchè astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.

In punto di fatto la vicenda processuale va ricostruita nei termini indicati in citazione, avuto riguardo anche alla non contestazione del fatto e al contenuto della deposizione del teste Munafò riportata nella impugnata sentenza¹. Può, quindi, ritenersi provato che il 10.9.2010 alle ore 12,45 circa il Bonanno, alla guida del suo motoveicolo, percorreva la corsia riservata ai clienti Telepass in corrispondenza del casello di uscita di Barcellona P.G., proveniente da Messina, allorchè la sbarra di delimitazione in un primo momento si alzava per, poi, improvvisamente abbassarsi al passaggio del suddetto motoveicolo facendolo cadere a terra.

E' pacifica, inoltre, la stipulazione da parte del Bonanno di un contratto per fruire del servizio Telepass anche con riferimento al motoveicolo da lui condotto al momento del sinistro (vedi modulo di adesione al servizio sottoscritto dal Bonanno e lista delle targhe legate al dispositivo telepass).

Non vi è alcun dubbio, quindi, in ordine alla sussistenza del nesso di causalità fra la cosa in custodia (la sbarra di uscita del casello autostradale) e la caduta del motoveicolo condotto dal Bonanno.

Il primo giudice ha ritenuto, tuttavia, che la condotta del Bonanno abbia interrotto il nesso causale suddetto sulla base dei seguenti elementi:

- a) la mancanza di prova del corretto uso dell'apparecchio Telepass da parte del Bonanno;
- b) il fatto che il transito dei motoveicoli nella corsia riservata ai clienti telepass fosse interdetta da apposito segnale posto a

¹ Il teste Munafò Antonino all'udienza del 8.5.2015 dichiarava quanto segue: "il sig. Bonanno Antonino in data 10.9.2010 alle ore 12,45 circa usciva dal casello autostradale di Barcellona P.G. ... mi ricordo che il sig. Bonanno Antonino si trovava nella corsia riservata ai fruitori di telepass e si apprestava al passaggio... mi trovavo a bordo della mia autovettura e anch'io mi apprestavo ad uscire dal casello per uscire dalla corsia telepass... preciso che la sbarra di delimitazione in un primo momento si apriva e al passaggio del conducente dello scooter si abbassa improvvisamente facendolo cadere a terra".

margine della corsia in prossimità del casello di uscita di Barcellona P.G..

La ricostruzione non persuade.

Intanto l'uso anomalo dell'apparecchio telepass, in quanto elemento idoneo a attenuare o elidere il nesso causale fra la res e l'evento danno, avrebbe dovuto essere provato dal CAS (o comunque essere acquisito agli atti processuali) e non già dal Bonanno, stante i principi sopra illustrati sull'onere della prova in materia di responsabilità da cose in custodia.

In secondo luogo, perché la violazione del divieto di transito da parte del motociclista possa ritenersi idonea ad interrompere il nesso di causalità in questione deve ritenersi che l'innalzamento della sbarra e il repentino abbassamento della stessa al momento del passaggio del mezzo costituiscano eventualità prevedibili, con l'ulteriore precisazione che quanto più possa prevedersi la situazione di pericolo sopra illustrata tanto più si attenuerà il nesso causale fra il bene e il danno.

Ebbene, non è ragionevolmente sostenibile che per effetto del transito in corsia non consentita possa prevedersi un innalzamento della sbarra e un successivo repentino abbassarsi della stessa, prima ancora di avere oltrepassato del tutto il casello di uscita. Può prevedersi al più che la sbarra non si alzi in una simile evenienza e che la violazione possa dar luogo a conseguenze sul piano del rapporto contrattuale (ad es. addebito del transito), ma non che una sbarra possa alzarsi e poi rovinare addosso al malcapitato motociclista.

A prescindere, quindi, da quanto emerge dal verbale di Polizia Stradale che evidenzia come la segnaletica del divieto di transito nella corsia per le motociclette fosse posizionata solo su un lato della corsia stessa e non vi fosse alcuna "segnaletica orizzontale", gli elementi

fattuali e i principi sopra evidenziati conducono ad addebitare integralmente al CAS la responsabilità del sinistro oggetto di causa.

All'appellante spetta, quindi, il risarcimento del danno biologico, che va liquidato secondo i parametri stabiliti dalle tabelle Milanesi 2021.

A tal fine, va presa in considerazione la consulenza redatta dalla dr.ssa Claudia D'Amico, le cui conclusioni in quanto fondate su attenta analisi e supportate da argomentazioni logico-tecniche condivisibili vanno poste a base della presente decisione.

Dalla C.T.U. medico legale risulta che le lesioni riportate dal Bonanno e refertate nel verbale di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Barcellona P.G. in data 10.9.2010 (cervicalgia post-traumatica, contusioni multiple escoriate spalla destra, ginocchio destro, collo piede destro, mano destra) sono in rapporto causale con l'evento lesivo. Il Ctu ha quindi quantificato nel 2% il danno biologico permanente riportato dal Bonanno essendo residui postumi rappresentati da limitazione funzionale caviglia destra in soggetto con distrazione del legamento PPA. L'inabilità temporanea parziale riportata dall'appellante è di 12 gg al 75%, di gg. 20 al 50% e di ulteriori giorni 50% al 25%.

In applicazione delle tabelle milanesi elaborate nel 2021 (che tengono anche dell'incremento della sofferenza normalmente patita), al Bonanno, che all'epoca del fatto aveva 56 anni, quindi, spettano i seguenti importi:

- a) Euro 2.309,00 per danno biologico permanente;
- b) Euro 891,00 per invalidità temporanea parziale al 75%;
- c) Euro 990,00 per invalidità temporanea parziale al 50%;
- d) Euro 495,00 per invalidità temporanea parziale al 25%;

per un totale di euro 4.685,00.

In assenza di circostanze particolari, non si procede ad alcuna personalizzazione del danno.

Detto importo pari a € 4.685,00, poiché quantificato sulla scorta di valori monetari correnti, non necessita di rivalutazione. Spettano, invece, al danneggiato gli interessi compensativi al tasso legale calcolati sulla somma complessiva di cui sopra devalutata alla data del sinistro (10.9.2010) ed annualmente rivalutata secondo indici istat, nonché interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo.

Quanto ai danni riportati dal motoveicolo, non è contestato che il preventivo di spesa per la riparazione dei danni al veicolo ammontasse a euro 832,09 + Iva (per un totale di € 998,50) e, in assenza di elementi contrari, può essere posto a fondamento del riconoscimento della pretesa risarcitoria al riguardo formulata. Tale preventivo, poi, è stato confermato in sede di prova testimoniale da Torre Salvatore che ha provveduto ad eseguire la riparazione sul mezzo nell'ottobre del 2010 e quindi in prossimità del sinistro.

Tale somma va rivalutata secondo gli indici istat dall'ottobre 2010 e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, mentre gli interessi legali vanno calcolati sulla somma predetta dalla data dell'ottobre 2010 via via rivalutata anno per anno.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico del CAS.

Tali spese vanno liquidate per il primo grado in € 206,00 per spese vive ed € 3.600,00 per compensi professionali, di cui € 700,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase istruttoria ed € 1.200,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Le spese di ctu vanno poste a carico del Cas.

Per il presente grado di giudizio le spese si liquidano in € 355,50 per spese vive ed € 3.000,00 per compensi professionali, di cui € 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase di studio, ed € 1.500,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto da Bonanno Antonino avverso la sentenza n. 961/2020 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. anche nei confronti del Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, così decide:

- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di Bonanno Antonino delle seguenti somme:
 - a) € 4.685,00, oltre interessi legali sulla somma predetta devalutata alla data del sinistro (10.9.2010) e via via rivalutata anno per anno, a titolo di danno biologico;
 - b) € 998,50 per danni al motoveicolo, somma questa da rivalutarsi secondo gli indici istat a far data dall'ottobre 2010 e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma predetta dall'ottobre 2010 via via rivalutata anno per anno;
- condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al rimborso delle spese processuali del primo grado di giudizio, in favore di

Bonanno Antonino, che liquida in € 206,00 per spese vive ed € 3.600,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;

- pone le spese di ctu, come liquidate in atti, a carico del Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS);
- condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al rimborso delle spese processuali del presente grado di giudizio, in favore di Bonanno Antonino, che liquida in € 355,50 per spese vive ed € 3.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Così deciso nella camera di consiglio del 13.09.2023

Il Consigliere est.

Dott. A. Zappalà

Il Presidente

Dott. S. Neri

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: RE: Re: Liquidaz. Sentenza 781/23 Bonanno Antonino

Mittente: "Per conto di: rosa.fazio@cert.ordineavvocatibarcellona.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 14/10/2023, 11:36

A: Ufficio Contenzioso <ufficiocontenzioso@posta-cas.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 14/10/2023 alle ore 11:36:05 (+0200) il messaggio "RE: Re: Liquidaz. Sentenza 781/23 Bonanno Antonino" è stato inviato da "rosa.fazio@cert.ordineavvocatibarcellona.it" indirizzato a:

ufficiocontenzioso@posta-cas.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 2169DD2D.02495AFE.2D8AFBB8.19ED95A5.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 14/10/2023 at 11:36:05 (+0200) the message "RE: Re: Liquidaz. Sentenza 781/23 Bonanno Antonino" was sent by "rosa.fazio@cert.ordineavvocatibarcellona.it" and addressed to:

ufficiocontenzioso@posta-cas.it

The original message is attached.

Message ID: 2169DD2D.02495AFE.2D8AFBB8.19ED95A5.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

— postacert.eml —

Oggetto: RE: Re: Liquidaz. Sentenza 781/23 Bonanno Antonino

Mittente: ROSA FAZIO <rosa.fazio@cert.ordineavvocatibarcellona.it>

Data: 14/10/2023, 11:36

A: Ufficio Contenzioso <ufficiocontenzioso@posta-cas.it>

In data 2023-10-09T13:49:05+0200, Ufficio Contenzioso <ufficiocontenzioso@posta-cas.it> ha scritto:

Gent.mo Dott. Mangraviti

riscontro la sua missiva per comunicarle che il Sottoscritto Avv. Rosa Fazio

si avvale del regime Forfettario .

Con la presente trasmetto la documentazione richiesta codice iban del Sig. Bonanno Antonino e codice iban per il Sottoscritto Procuratore per la liquidazione delle somme relative alla sentenza emessa dalla corte di Appello di Messina N 781/2023 .

Trasmetto altresì ricevuta di pagamento della tassa di registrazione del giudizio di primo grado , già pagata dal mio assistito per il rimborso, e la liquidazione disposta dal Giudice di primo grado per il consulente tecnico di ufficio nel giudizio di primo grado già pagata.

Nell'attesa di suo riscontro, porgo Distinti Saluti

Avv. Rosa Fazio

Gentile Avvocato, ai fini della liquidazione della sentenza in oggetto è necessario il codice IBAN del Suo cliente. Inoltre, per la liquidazione delle somme distratte in Suo favore è necessario che ci comunichi è in regime forfettario o se invece è sottoposta ad IVA e Ritenuta d'acconto , nonchè il Suo codice IBAN.

Si precisa che la mancanza dei codici IBAN impedisce a questo Ente di dare esecuzione alla sentenza.

Distinti saluti.

Dott. Giuseppe Mangraviti.

tel. 0903711236

— Allegati: —

postacert.eml	1,1 MB
codice iban Bonanno Antonino.pdf	101 kB
coordinate Avv. rosa fazio.pdf	162 kB
rimborso tassa di registrazione del giudizio di primo grado.pdf	194 kB

liquidazione CTU nel giudizio di primo grado per Bonanno Antonino.pdf

333 kB

dati-cert.xml

915 bytes